

---

# Importi

## Diritto annuale 2024

Con nota ministeriale n. 0383421 del 20.12.2023 sono stati definiti gli importi del diritto annuale per l'anno 2024. In data 17 aprile 2023 è stato pubblicato il D.M. 23 febbraio 2023 che ha autorizzato l'incremento delle suddette misure per il triennio 2023-2025 (ai sensi dell'art. 18 comma 10 della L. n. 580/1993 e s.m.i.) da destinare alla realizzazione di progetti a favore delle imprese del territorio in tema di transizione digitale ed ecologica, formazione lavoro, turismo e preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali. I progetti approvati dal Consiglio camerale con provvedimento n. 15 del 26.10.2022, sono stati oggetto di condivisione con la Regione Piemonte. Le misure del diritto annuale rimangono invariate rispetto a quelle dell'anno precedente.

[Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. n. 383421 del 20.12.2023](#)

Al fine di agevolare l'adempimento le Camere di Commercio, in collaborazione con Infocamere, mettono a disposizione delle imprese il sito <http://dirittoannuale.camcom.it>, nel quale fra l'altro è possibile:

- Consultare una guida contenente informazioni generali sul tributo
- **Ottenere il calcolo personalizzato del diritto annuale da pagare** e il fac-simile dell'F24 contenente tutti i dati necessari per il versamento (si ricorda che tale fac-simile costituisce **soltanto un ausilio per il corretto versamento telematico del tributo**)
- Pagare direttamente on line tramite la piattaforma PAGOPA

L'accesso al sito è possibile **senza necessità di autenticazione**: è sufficiente indicare il proprio codice fiscale e una casella di posta elettronica.

## Diritto annuale 2023

Con nota ministeriale n. 339674 del 11.11.2022 sono stati definiti gli importi del diritto annuale per l'anno 2023. In data 17 aprile 2023 è stato pubblicato il D.M. 23 febbraio 2023 che ha autorizzato l'incremento delle suddette misure per il triennio 2023-2025 (ai sensi dell'art. 18 comma 10 della L. n. 580/1993 e s.m.i.) da destinare alla realizzazione di progetti a favore delle imprese del territorio in tema di transizione digitale ed ecologica, formazione lavoro, turismo e preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali. I progetti approvati dal Consiglio camerale con provvedimento n. 15 del 26.10.2022, sono stati oggetto di condivisione con la Regione Piemonte. Le misure del diritto annuale rimangono invariate rispetto a quelle del precedente triennio 2020 - 2022. Le imprese che

---

hanno già provveduto, per l'anno 2023, al versamento del diritto annuale ordinario sono tenute, ai sensi dell'art. 1 comma 7 del suddetto decreto, ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine del 30 novembre 2023.

- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 339674 del 11.11.2022](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale e ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative](#)
- [Foglio di calcolo diritto annuale 2023](#)

Al fine di agevolare l'adempimento le Camere di Commercio, in collaborazione con Infocamere, mettono a disposizione delle imprese il sito <http://dirittoannuale.camcom.it>, nel quale fra l'altro è possibile:

- Consultare una guida contenente informazioni generali sul tributo
- Ottenere il calcolo personalizzato del diritto annuale da pagare e il fac-simile dell'F24 contenente tutti i dati necessari per il versamento (si ricorda che tale fac-simile costituisce soltanto un ausilio per il corretto versamento telematico del tributo)
- Pagare direttamente on line tramite la piattaforma PAGOPA

L'accesso al sito è possibile **senza necessità di autenticazione**: è sufficiente indicare il proprio codice fiscale e una casella di posta elettronica.

## Proroga del termine di versamento

Ai sensi dell'art. 4 commi 3-sexies e 3-septies del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 87 recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.» GU Serie Generale n.155 del 05-07-2023, "I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, **possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione**. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, **i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo**". Tali disposizioni "si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-sexies". **La deroga del versamento si applica anche al diritto annuale con le stesse modalità previste dai richiamati commi.**

## Diritto annuale 2022

---

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0429691 del 22.12.2021, ha determinato le misure del diritto annuale dovute dalle imprese iscritte a partire dal 1° gennaio 2022: su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Alessandria-Asti **la maggiorazione del 20%** (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020).

- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0429691 del 22.12.2021](#)

Per consultare o scaricare i testi delle informative inviate alle imprese iscritte nella sezione ordinaria, alle imprese iscritte nella sezione speciale e ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative visitare la pagina [http://www.al.camcom.gov.it/Page/t04/view\\_html?idp=704](http://www.al.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=704).

## Diritto annuale 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0286980 del 22.12.2020, ha determinato le misure del diritto annuale dovute dalle imprese iscritte a partire dal 1° gennaio 2021; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Alessandria-Asti **la maggiorazione del 20%** (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020).

- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0286980 del 22.12.2020](#)

Per consultare o scaricare i testi delle informative inviate alle imprese iscritte nella sezione ordinaria, alle imprese iscritte nella sezione speciale e ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative visitare la pagina [http://www.al.camcom.gov.it/Page/t04/view\\_html?idp=704](http://www.al.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=704).

## Proroga del termine di versamento

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0201219 del 2 luglio 2021 e con nota n. 0227788 del 28 luglio 2021, ha esteso al diritto annuale 2021 le proroghe previste dal D.P.C.M. del 28 giugno 2021, pubblicato in G.U. il 30 giugno 2021, e dall'articolo 9-ter del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106: per maggiori informazioni consultare la pagina [http://www.al.camcom.gov.it/Page/t04/view\\_html?idp=704](http://www.al.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=704).

## Diritto annuale 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0347962 del 11.12.2019, ha determinato le misure del diritto annuale dovute dalle imprese iscritte a partire dal 1° gennaio 2020; ha inoltre pubblicato, sul proprio sito, il D.M. 12 marzo 2020 con il quale è stato autorizzato l'incremento delle suddette misure per il triennio 2020-2022 (ai sensi dell'art.18, c.10 della L. n. 580/1993 e s.m.i.), da destinare alla realizzazione di progetti a favore delle imprese del territorio in tema di supporto alla digitalizzazione, promozione del sistema turistico e culturale, sostegno all'internazionalizzazione, impulso alla formazione e all'orientamento, avvio degli strumenti per la gestione della crisi d'impresa. I progetti approvati dal Consiglio camerale con provvedimento n. 11 del 04.12.2019, sono stati oggetto di condivisione con la Regione Piemonte. A seguito di tale autorizzazione, la cui decorrenza è fissata dal 27 marzo 2020, **le misure del diritto annuale rimangono invariate rispetto a quelle del precedente triennio 2017 - 2019.**

- [D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 12.03.2020](#)

- 
- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0347962 dell' 11.12.2019](#)
  - [Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria](#)
  - [Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale e ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative](#)

## Proroghe del termine di versamento

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020 "*Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*" ha previsto la proroga dei versamenti dei contributi fiscali per i soggetti interessati dagli indici di affidabilità fiscale (ISA). Con [nota n. 0160731 del 09.07.2020](#) il **Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la proroga stabilita con il suddetto decreto si applica anche al versamento del diritto annuale 2020 limitatamente ai soggetti, compresi gli only REA, rientranti nell'ambito di applicazione della proroga. Pertanto soltanto per tali soggetti la scadenza del diritto annuale del 30 giugno 2020 è prorogata al 20 luglio 2020, senza alcuna maggiorazione, con la possibilità di effettuare il versamento dal 21 luglio al 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.** Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma suddetta rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2020 con la possibilità di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Con [nota prot. n. 0255866 del 09.11.2020](#) il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che deve essere considerata applicabile al diritto annuale anche la proroga prevista dall'art. 98-bis del decreto n. 104/2020 convertito con la legge di conversione n. 126/2020.

## Diritto annuale 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0432856 del 21.12.2018, ha precisato gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2019; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Asti **la maggiorazione del 20%** (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017).

- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0432856 del 21.12.2018](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale e ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative](#)

## Proroga del termine di versamento

Si comunica che l'articolo 12-quinquies, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58 ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'Economia e Finanze.

---

Con [nota n. 172631 del 2 luglio 2019](#) il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la proroga stabilita con il suddetto decreto legge si applica anche al versamento del diritto annuale 2019 limitatamente ai soggetti, compresi gli only REA, rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della proroga. Pertanto, soltanto per tali soggetti, la scadenza del diritto annuale del 30 giugno 2019 è prorogata al 30 settembre 2019.

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma suddetta, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2019, con la possibilità di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Per chiarimenti sull'ambito soggettivo di applicazione della proroga si rinvia alla [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 28 giugno 2018](#).

## Diritto annuale 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0026505 del 16.01.2018, ha precisato gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2018; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Asti **la maggiorazione del 20%** (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017).

- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0026505 del 16.01.2018](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale e ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative](#)

## Diritto annuale 2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0359584 del 15.11.2016, ha precisato gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2017; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Asti **la maggiorazione del 20%** (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017).

Il D.P.C.M. del 20.07.2017, avente per oggetto il "Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella G. U. n. 169 del 21.07.2017, ha prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2017 per i titolari di redditi di impresa. Con nota n. 0323058 del 31.07.2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la proroga è applicabile anche al diritto annuale 2017 per i contribuenti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della norma sopra citata: pertanto la **scadenza del diritto annuale del 30 giugno 2017 è stata prorogata al 20 luglio 2017**; dal 21 luglio al 20 agosto 2017 è possibile effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40%. **La proroga non si applica ai soggetti only REA.**

- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0359584 del 15.11.2016](#)
- [Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017 \(G.U. n. 149 del 28.06.2017\)](#)
- [D.P.C.M. del 20.07.2017](#)
- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0323058 del 31.07.2017](#)
- [D.P.C.M. del 03.08.2017](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale e ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria](#)

---

## Diritto annuale 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0279880 del 22.12.2015, ha precisato gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2016; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Asti **la maggiorazione del 20%** (art. 1 c. 19 D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23).

Visto il D.P.C.M. del 15.06.2016, avente per oggetto il "Differimento, per l'anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore" si comunica che i contribuenti in possesso dei requisiti previsti da tale decreto possono effettuare il versamento del diritto annuale 2016 **entro il 6 luglio 2016** senza alcuna maggiorazione, oppure dal 7 luglio al 22 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,40%. **Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.**

- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0279880 del 22.12.2015](#)
- [D.P.C.M. del 15.06.2016](#)
- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0206151 del 20.06.2016](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale e ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative](#)

## Diritto annuale 2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0227775 del 29.12.2014, ha determinato gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2015; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Asti **la maggiorazione del 20%** (art. 1 c. 19 D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23).

Visto il D.P.C.M. del 09.06.2015, avente per oggetto la "Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore" si comunica che i contribuenti in possesso dei requisiti previsti da tale decreto possono effettuare il versamento del diritto annuale 2015 entro il 6 luglio 2015 senza alcuna maggiorazione, oppure **dal 7 luglio al 20 agosto 2015** con la maggiorazione dello 0,40%. **Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.**

- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0227775 del 29.12.2014](#)
- [Decreto Interministeriale 8 gennaio 2015](#)
- [D.P.C.M. del 09.06.2015](#)
- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0113462 del 09.07.2015](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale e ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative](#)
- [Foglio di calcolo diritto annuale 2015](#)

## Diritto annuale 2014

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0201237 del 05.12.2013, ha determinato gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2014; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Asti **la maggiorazione del 20%** (art. 1 c. 19 D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23).

Visto il D.P.C.M. del 13 giugno 2014 avente per oggetto la "Proroga dei termini di effettuazione dei

versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore" si comunica che i contribuenti in possesso dei requisiti previsti da tale decreto possono effettuare il versamento del diritto annuale 2014 **entro il 7 luglio 2014** senza alcuna maggiorazione, oppure **dall' 8 luglio al 20 agosto 2014** con la maggiorazione dello 0,40%. **Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.**

- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 0201237 del 05.12.2013](#)
- [D.P.C.M. del 13.06.2014](#)
- [Nota MSE n. 0113398 del 19.06.2014 \(rettificata con nota n. 0114302 del 20.06.2014\)](#)
- [Nota MSE n. 0114302 del 20.06.2014 \(a rettifica della nota n. 0113398 del 19.06.2014\)](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale e ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative](#)
- [Foglio di calcolo diritto annuale 2014](#)

## Diritto annuale 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 261118 del 21.12.2012, ha determinato gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2013; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Asti **la maggiorazione del 20%** (art. 1 c. 19 D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23).

Visto il D.P.C.M. del 13 giugno 2013 avente per oggetto il "Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" si comunica che i contribuenti in possesso dei requisiti previsti da tale decreto possono effettuare il versamento del diritto annuale 2013 **entro l'8 luglio 2013** senza alcuna maggiorazione, oppure **dal 9 luglio al 20 agosto 2013** con la maggiorazione dello 0,40%. **Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.**

**ATTENZIONE:** a differenza di quanto disposto per gli anni 2011 e 2012, la proroga non si applica indistintamente a tutti gli imprenditori individuali, ma anche per essi si dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal D.P.C.M. del 13 giugno 2013.

- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 261118 del 21.12.2012](#)
- [D.P.C.M. del 13.06.2013](#)
- [Nota MSE n. 0101309 del 17.06.2013](#)
- [Informativa ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale](#)
- [Foglio di calcolo diritto annuale 2013](#)

## Diritto annuale 2012

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 255658 del 27.12.2011, ha determinato gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2012; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Asti **la maggiorazione del 20%** (art. 1 c. 19 D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23).

Visto il D.P.C.M. del 6 giugno 2012, pubblicato sulla G.U. in data 12 giugno 2012, si comunica che

---

tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore (compresi i soggetti only rea), nonché le imprese individuali (anche quelle non soggette agli studi di settore), possono effettuare il versamento del diritto annuale per l'anno 2012 entro il **9 luglio 2012** oppure entro il **20 agosto 2012** con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 255658 del 27.12.2011](#)
- [D.P.C.M. del 06.06.2012](#)
- [Nota MSE n. 0140002 del 19.06.2012](#)
- [Rettifica nota MSE n. 0140002 del 19.06.2012](#)
- [D.L. n. 74 del 06.06.2012](#)
- [Informativa ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale](#)
- [Foglio di calcolo diritto annuale 2012](#)

## Diritto annuale 2011

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.I. 21.04.2011, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 2011, ha stabilito gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2011; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Asti **la maggiorazione del 20%** (art. 1 c. 19 D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23).

- [Nota del Ministero dello Sviluppo economico prot. N. 0201046 del 30.12.2010](#)
- [Decreto Interministeriale 21.04.2011](#)
- [Circolare MSE n. 0103161 proroga dei termini di versamento](#)
- [Informativa ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria](#)
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale](#)
- [Foglio di calcolo diritto annuale 2011](#)

## Diritto annuale 2010

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.I. 23.12.2009 pubblicato sulla G.U. n.24 del 30.01.2010, ha stabilito gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2010; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Asti **la maggiorazione del 20%** (art.18 comma 10 D.Lgs. 15 febbraio 2010 n.23).

- [Decreto Interministeriale 23.12.2009](#)
- [Foglio di calcolo diritto annuale 2010](#)

## Diritto annuale 2009

Il Ministero dello Sviluppo Economico con D.I. 30.04.2009 pubblicato sulla G.U. n.114 del 19.05.2009 ha stabilito gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2009; su tali importi dovrà essere applicata, per la Camera di Commercio di Asti, **la maggiorazione del 20%** (art.18 comma 6 della L. 580/93).

- [Decreto Interministeriale 30.04.2009](#)

## Informativa e foglio di calcolo 2009

- 
- [Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria](#)
  - [Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale](#)
  - [Foglio di calcolo diritto annuale 2009](#)

## **Diritto annuale anni 2001 - 2008**

Gli importi del diritto annuale da versare per gli anni 2001-2008 sono indicati nelle tabelle sottoriportate.

- [Tabella importi diritto annuale 2001](#)
- [Tabella importi diritto annuale 2002](#)
- [Tabella importi diritto annuale 2003](#)
- [Tabella importi diritto annuale 2004](#)
- [Tabella importi diritto annuale 2005](#)
- [Tabella importi diritto annuale 2006](#)
- [Tabella importi diritto annuale 2007](#) \*
- [Tabella importi diritto annuale 2008](#) \*

(\*) La Camera di Commercio di Asti, alla luce delle linee strategiche definite dal Consiglio Camerale in data 12.07.2005 e del consistente piano di iniziative da attuare per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale, ha adeguato, per il triennio 2007-2009, gli importi del diritto annuale che devono

essere versati dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese.

### **Indicazioni sulla definizione di fatturato e sulle modalità di arrotondamento**

- [Circolare del Ministero Sviluppo Economico del 11 aprile 2008](#)
- [Circolare del Ministero Sviluppo Economico del 29 aprile 2008](#)
- [Circolare del Ministero Sviluppo Economico del 12 giugno 2008](#)
- [Nota Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 3.03.2009](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Condividi

Reti Sociali

RATING TEST

Average: 4 (1 vote)

Aliquota